



Istruzioni relative all'assegnazione degli apprendisti alle scuole professionali di base

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente l'8 aprile 2025

visto l'art. 3 cpv. 1 lett. m dell'ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPPC; CSC 430.100)
(stato: 8 aprile 2025)

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano i criteri per l'assegnazione degli apprendisti di tutti i settori della formazione di base alle scuole professionali di base.

Art. 2 Assegnazione in generale

¹ Gli apprendisti vengono assegnati alle scuole professionali di base del comprensorio delle aziende formatrici secondo la cartina allegata.

² Se la vicinanza geografica tra un'azienda formatrice e le scuole professionali di base Gewerbliche Berufsschule Surselva (GBS) e Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC) oppure Gewerbliche Berufsschule Samedan (GSS) e GBC è paragonabile o simile, gli apprendisti vengono assegnati caso per caso; ciò riguarda in particolare i Comuni di Trin e di Bergün Filisur. Insieme all'azienda formatrice gli apprendisti comunicano all'Ufficio della formazione professionale (UCFP) la scuola professionale di base preferita.

³ Gli apprendisti che svolgono la formazione professionale di base di falegname AFC nei Comuni della Bassa Prettigovia (Seewis im Prättigau, Grüşch, Schiers, Furna, Jenaz e Fideris) vengono assegnati alla scuola professionale di base di Davos, se la scuola offre l'insegnamento specifico.

⁴ Gli apprendisti che seguono la formazione scolastica fuori Cantone vengono di norma assegnati alla scuola professionale di base più vicina.

Art. 3 Assegnazione in particolare (modello splitting)

¹ Apprendisti la cui azienda formatrice si trova nella Regione Surselva nonché nei Comuni di Flims e Trin vengono in linea di principio assegnati alla GBS (lingua d'insegnamento romancio e tedesco) per l'insegnamento di cultura generale, se sono domiciliati a Ilanz/Glion o in un comune della Regione Surselva con scuola elementare romancia e se hanno frequentato la scuola popolare con il romancio quale prima lingua.

² L'insegnamento specifico (conoscenze professionali) per apprendisti conformemente al capoverso 1 viene impartito presso la scuola professionale competente (modello splitting), soprattutto presso la GBC. Fanno eccezione gli apprendisti falegname AFC e muratore AFC, che frequentano l'intero insegnamento della scuola professionale di base presso la GBS, se la scuola offre l'insegnamento specifico.

³ Su richiesta, apprendisti di lingua romancia provenienti da altre regioni o che non hanno frequentato una scuola elementare romancia possono essere assegnati all'insegnamento bilingue a Ilanz.

⁴ Gli apprendisti di professioni le quali per motivi legati all'organizzazione dell'orario non possono essere integrate nel modello splitting frequentano l'intero insegnamento della scuola professionale di base presso la scuola professionale secondo la cartina allegata.

⁵ Dopo l'assegnazione da parte dell'UCFP, gli apprendisti hanno la possibilità di presentare per iscritto una richiesta di trasferimento motivata. Dopo aver consultato l'azienda formatrice nonché le scuole professionali di base interessate, l'UCFP decide se attribuire tali apprendisti all'insegnamento di cultura generale monolingue (tedesco) della GBC.

⁶ La scuola professionale competente trasmette agli apprendisti la convocazione a frequentare la scuola e l'orario scolastico.

⁷ Le scuole professionali assicurano il coordinamento dei giorni e degli orari scolastici.

Art. 4 Eccezioni

¹ Su richiesta scritta motivata, per ragioni importanti gli apprendisti possono essere assegnati a un'altra scuola professionale di base.

² Sono ragioni importanti in particolare:

- a. la promozione di una lingua minoritaria cantonale:
gli apprendisti con prima lingua italiano e romancio possono frequentare la scuola professionale di base nella loro prima lingua, a condizione che la relativa professione sia insegnata presso la scuola professionale di base in questione;
- b. il proseguimento dell'apprendistato:
gli apprendisti che proseguono la formazione professionale di base presso un'azienda formatrice situata in un altro circondario scolastico possono continuare a frequentare la scuola professionale di base precedente;
- c. il lungo tragitto casa-scuola:
gli apprendisti il cui tragitto dal domicilio alla scuola professionale di base prevista richiede, con i mezzi pubblici, oltre 60 minuti in più per tratta rispetto a quello per la scuola professionale di base idonea più vicina nel Cantone dei Grigioni, possono frequentare quest'ultima, se la professione vi viene insegnata;
- d. la migliore conciliabilità tra apprendistato e sport di competizione:
gli apprendisti in possesso di una Swiss Olympic Talent Card regionale o nazionale nonché di un accordo aggiuntivo al contratto di apprendistato per sportivi/e devono poter conciliare meglio le loro unità di allenamento ufficiali e le competizioni con la formazione professionale di base. Possono frequentare la scuola professionale di base idonea per loro.

³ Gli apprendisti provenienti da una regione estera confinante (frontalieri) possono essere assegnati d'ufficio a una scuola professionale di base diversa da quella designata, se non dispongono delle competenze linguistiche necessarie nella lingua d'insegnamento della scuola professionale di base prevista.

Art. 5 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore con effetto immediato.

Allegato: cartina «Scuole professionali dei Grigioni, suddivisione in circondari scolastici»

Tabella delle modifiche

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Modifica
UCFP / VV 1492 dell'08.04.2025	08.04.2025	prima emanazione	

